

Alessandro Albicini

CESSIONE DI CREDITI IVA

L'oggetto di un contratto di cessione di un credito può anche riguardare il credito IVA, derivante dall'eccedenza dell'imposta assoluta sugli acquisti rispetto a quella introitata per le cessioni effettuate o i servizi resi dall'operatore economico, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 4-ter della legge n. 154 del 13 maggio 1988, che ha convertito il D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

Tale ultima disposizione così statuisce: «Agli effetti dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel 2° comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo».

Ne consegue che l'Erario potrà in ogni caso rivalersi sul cessionario del credito IVA nella misura pari ai rimborsi effettuati in misura superiore al dovuto o quando non sussista il titolo di legittimazione al rimborso stesso, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 2 dell'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Precedentemente l'Amministrazione finanziaria [circ. Ispettorato compartimentale tasse ed imposte indirette per il Lazio, 28 ottobre 1988, n. 223/212292 (1)] ha precisato il proprio orientamento sull'istituto in esame.

Secondo il tenore della normativa in commento si chiarisce che possono essere ceduti esclusivamente i crediti evidenziati nella dichiarazione annuale IVA, richiesti a rimborso con la procedura normale ovvero con quella accelerata, disciplinate rispettivamente dal 1° e 2° comma dell'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972.

Non sono suscettibili di cessione i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale IVA qualora il contribuente abbia optato per il computo in detrazione dell'imposta da versare nell'anno successivo, in ossequio al disposto di cui al 2° comma dell'art. 30 D.P.R. n. 633/1972.

In questo modo si intende evitare che il contribuente fruisca indebitamente di un minor carico fiscale derivante dall'imputazione in diminuzione dell'imposta da versare nell'anno, del credito maturato in quello precedente e nel contempo rendersi cedente del credito stesso.

Devesi rilevare che in caso di richiesta di rimborso in via accelerata da parte del contribuente che, prima dell'esecuzione dello stesso, abbia stipulato un atto di cessione del credito con un terzo, l'Ufficio IVA, prima della liquidazione del rimborso, deve richiedere le garanzie previste dal 2° comma del citato art. 38-bis nei confronti del contribuente di diritto, ovvero del soggetto cedente.

La cessione del credito IVA, in quanto trattasi di credito vantato nei confronti della pubblica Amministrazione, deve sottostare a particolari oneri di forma, ai sensi dell'art. 69 della legge sulla contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

(1) In questo fascicolo, pag. 488.

La cessione deve essere infatti formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, contenente l'esatta individuazione delle parti.

Inoltre il contribuente cedente deve notificare formalmente all'Ufficio IVA competente per territorio l'avvenuta cessione del credito, trasmettendo copia autentica dell'atto di trasferimento.

Permangono dubbi circa le modalità della notificazione da effettuarsi all'Ufficio IVA, considerato che la nota ministeriale fa riferimento ad una notifica formale, ovvero da assolversi tramite ufficiale giudiziario, il che renderebbe oltremodo gravosa simile procedura.

Una volta appurati da parte degli Uffici competenti l'osservanza delle suddette formalità (adozione dell'atto pubblico o della scrittura privata e notifica formale dell'atto di cessione del credito) potrà essere eseguito il rimborso a favore del cessionario.

Questi rimane in ogni caso responsabilità con il cedente qualora l'Ufficio accerti, in un secondo momento, l'indebita esecuzione del rimborso stesso.

In quest'ultimo caso il cessionario escusso dall'Ufficio, può esimersi dal pagamento richiestogli, in applicazione del surriferito art. 5, comma 4-ter, legge 13 maggio 1988, n. 154, purché venga prestata la garanzia sopra specificata.

Gli Uffici IVA sono tenuti ad esercitare i propri poteri di controllo, nonché di irrogazione di provvedimenti sanzionatori esclusivamente nei confronti del contribuente-cedente, atteso che il cessionario è da considerarsi completamente estraneo all'osservazione degli obblighi previsti dalla normativa IVA.